

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BARI SEZ. STACCATA DI TARANTO

SEZIONE 28

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FORLEO | LUIGI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GRANDE | FELICE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GRAZIANO | RAFFAELE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 170/2012 depositato il 19/01/2012
- avverso la sentenza n. 294/2011 Sez.5 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TARANTO contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dall'appellante:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO DOTT. VITO
CORSO UMBERTO 150 74100 TARANTO TA

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP010100320-10 IVA-ALTRO 2005

SEZIONE

N° 28

REG. GENERALE

N° 170/2012

UDIENZA DEL

12/02/2016 ore 09:00

N°

2635/16

PRONUNCIATA IL:

12/02/16


DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

04/02/16

Il Segretario

Il Segretario

Michèle Lattarino



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra [redacted] ritualmente rappresentata e difesa dal dott. Vito Montanaro, propone appello alla sentenza n. 294/05/2011 emessa dalla CTP di Taranto avverso l'avviso di accertamento n. TVP010100320/2010 notificato il 07/06/2010 con la quale si comunicava al contribuente che per l'anno d'imposta 2005 l'agenzia delle entrate sulla base delle risultanze dello studio di settore per l'attività di "commercio al dettaglio di confezioni per adulti", accertava, ai fini delle Imposte dirette, IRAP e IVA, ai sensi dell'art. 62-sexies del d.l. 331/93, maggiori ricavi per € 30.526,00 con la motivazione che i ricavi sono stati determinati applicando gli studi di settore.

La motivazione fornita a sostegno della pretesa erariale da parte dell'ufficio era che *"l'ammontare dei ricavi effettivamente conseguiti è fondatamente desumibile dagli studi di settore, come richiesto dall'art. 62-sexies del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, in quanto lo studio di settore rappresenta adeguatamente le situazioni di "normalità economica" del comparto produttivo che comprende l'attività da Lei esercitata"*.

La sig.ra [redacted] con il ricorso introduttivo contesta la legittimità dell'avviso di accertamento; la carenza del grave scostamento tra il dichiarato e l'accertato; il difetto di prova e il difetto di motivazione.

L'agenzia delle entrate si costituisce in giudizio depositando controdeduzioni per affermare la legittimità del proprio operato basato sulle risultanze degli studi di settore rispetto al quale il contribuente non ha addotto alcun elemento [redacted] giustificare lo scostamento.

Il Giudice di *prime cure* accoglie il ricorso per quanto di ragione demandando all'ufficio la rideterminazione della pretesa fiscale in base al ricavo minimo.

Avverso la impugnata sentenza la sig.ra [redacted], rappresentata e difesa come in atti propone appello adducendo:

- 1) difetto di motivazione per non avere il giudice di prime cure adeguatamente illustrato i motivi per i quali ha ritenuto legittimo l'operato dell'ufficio e infondate le ragioni della ricorrente;

1
7

- 2) violazione delle regole relative all'onere della prova, spetta infatti all'agenzia l'onere di provare l'applicabilità degli standard;
- 3) difetto di prova di applicabilità dello standard prescelto con riferimento al cluster di appartenenza;

Conclude con la richiesta di accogliere l'appello, annullare la sentenza impugnata e in via subordinata ridurre la pretesa fiscale con vittoria delle spese.

L'agenzia delle entrate in data 02/03/2012 deposita controdeduzioni per chiedere il rigetto dell'appello evidenziando l'irrisorietà del reddito dichiarato sul volume d'affari conseguito nell'anno.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione ritiene che il primo motivo di appello è infondato poiché la sentenza impugnata è rispettosa del disposto dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/92 e sufficientemente motivata.

Quando ai motivi secondo e terzo, da trattare congiuntamente, la Commissione rileva che l'accertamento in esame trova il suo fondamento nell'art. 39 comma 1 lett. d) che consente all'ufficio la determinazione dei maggiori ricavi sulla base di gravi incongruenze tra costi e ricavi dichiarati e quelli fondatamente attribuibili sulla base delle caratteristiche dell'attività esercitata.

In tale caso il maggior reddito può essere accertato utilizzando anche presunzioni semplici purché siano gravi precise e concordanti.

Nel caso in esame l'ufficio ritiene di procedere ad accertamento induttivo perché dall'elaborazione degli studi di settore è emersa una grave incongruenza tra il ricavo dichiarato e il ricavo puntuale di riferimento consistente in € 30.526,00 che quantifica il maggior reddito accertato.

Sostiene l'agenzia delle entrate che *"lo studio di settore rappresenta adeguatamente le situazioni di normalità economica del comparto produttivo che comprende l'attività da Lei esercitata"*

Il Collegio rileva che dall'atto di accertamento si evince che l'ufficio si è limitato a dare atto di aver proceduto, sulla base degli studi di settore, in applicazione dell'art. 62 bis del d.l. n. 331/93 convertito con modificazione nella legge n. 427/93, ad

109

accertare ricavi pari ad € 188.165,00 con un maggior ricavo di € 30.526,00 avendo dichiarato il contribuente l'importo di € 145.639,00.

La Commissione ritiene che l'azione accertatrice dell'ufficio impositore può trovare legittimità purché lo scostamento tra il ricavo dichiarato e quello accertato non trova fondamento esclusivamente sui risultati di GERICO.

Nel caso in specie, invece, nell'atto di accertamento non si evince alcuna traccia della dimostrazione di adeguatezza del risultato ottenuto dall'applicazione dello studio di settore, atteso che si tratta pur sempre di un meccanismo presuntivo di determinazione del reddito; né si evince alcuna motivazione, se non la generica considerazione che *"le condizioni di esercizio che hanno caratterizzato l'attività svolta dalla Sua impresa nel periodo d'imposta considerato non si discostano da quelle che normalmente hanno riguardato altre imprese aventi caratteristiche analoghe alla Sua"*.

Da ciò si evince che l'ufficio non ha motivato in ordine alle gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dall'attività esercitata.

Tale procedura è in contrasto con i principi più volte sostenuti dalla Suprema Corte di Cassazione che *"ai fini dell'accertamento l'agenzia delle entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori de quibus. Non solo, ma i contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli indicatori ... non sono soggetti ad accertamento automatico e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore a fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati"*. (Cassazione SS.UU. sentenza n. 26635/09) Più oltre afferma l'ulteriore principio: *"la procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in se considerati ma nasce proceduralmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente (che può tuttavia, restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà*

economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell'accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell'attività accertativa siano state disattese".

È pacifico, pertanto, che gli uffici finanziari devono sempre adeguare il risultato degli studi di settore alla concreta e particolare situazione dell'attività esercitata dal contribuente e se il contribuente espone osservazioni e/o proposte nel corso del contraddittorio endoprocedimentale, l'ufficio deve motivare perché non ne ha tenuto conto nella redazione dell'avviso di accertamento.

Nel caso in esame all'osservazione che l'attività esercitata dal contribuente è un commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in franchising e che l'unico fornitore è rappresentato dalla [redacted] dovevano essere prese in considerazione dall'agenzia non potendosi limitare ad affermare genericamente e con superficialità che *"tali elementi non rientrano tra le variabili che concorrono alla determinazione del ricavo consequenzialmente, non idonee a giustificare lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli calcolati dallo studio di settore"*.

Pertanto la Commissione in riforma della sentenza di primo grado accoglie l'appello e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento.


Le spese seguono la soccombenza che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione in riforma della sentenza impugnata accoglie l'appello e condanna l'appellata Agenzia delle entrate al pagamento delle spese che liquida in € 3.000,00 a favore dell'appellante da distrarsi al difensore dott. Vito Montanaro dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Taranto il 12/02/2016

Il Rotatore



Il Presidente

